

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.30/19919/2017

OGGETTO: COMUNE DI VOLVERA – VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 5 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Volvera, con deliberazione del C.C. n. 26 del 19/07/2017, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino con Nota in data 01/08/2017 prot. n. 9109 (pervenuto in data 02/08/2017) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(pratica n. VP- 31/2017);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 26 del 19/07/2017 di adozione della Variante parziale n. 5;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 5, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- riconoscere una nuova area "Eo" nell'ambito delle aree agricole nella quale consentire la realizzazione di orti urbani;
- stralciare il comma 8 dell'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) che attualmente consente la costruzione di ricoveri per attrezzi anche a soggetti non impegnati a titolo principale nell'attività agricola;
- integrare l'art. 38 delle N.T.A. con il comma 13 per consentire la realizzazione di impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero nelle aree agricole con possibilità di costruire delle strutture che dovranno essere facilmente smontabili;

- al comma 9 dell'art. 52 delle N.T.A. del Piano vengono puntualizzate le caratteristiche delle recinzioni per fondi agricoli;

preso atto che il Comune di Volvera è un comune esonerato dall'adeguamento al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) D.G.R. 63-5679 del 25.03.2002;

preso inoltre atto che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Amministrazione comunale ha inviato in data 17/08/2017 il Documento Tecnico di Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) all'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città metropolitana;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto di Compatibilità del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 334-19640/2017 del 22/08/2017

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 5 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Volvera con deliberazione C.C. n. 26 del 19/07/2017, le seguenti osservazioni:
 - richiamando quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: *"la deliberazione di adozione della Variante contiene.....un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché i parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga."*, si ricorda, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di segnalare nella Deliberazione di approvazione del progetto definitivo i parametri (del sopraccitato comma 5) nonché la Capacità insediativa del Piano vigente, anche se con la presente Variante parziale non vengono modificati;
 - la scelta di trasmettere, in data 17/07/2017 prot. n. 8488, il "Documento Tecnico di Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambienta Strategica (V.A.S)" all'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città metropolitana, come si evince dall'Atto di adozione della Variante in questione, non risulta coerente con i procedimenti di cui al punto 2 lettere j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione ***in maniera contestuale***" e j.2 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione ***in sequenza***" della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, infatti nella procedura *contestuale* il documento di Verifica viene inviato contestualmente alla Variante nella procedura in *sequenza* l'Amministrazione comunale adotta la Variante dopo che i Soggetti competenti in materia ambientale e l'Organo Tecnico comunale si sono espressi. Ricordando di seguire le indicazioni di cui alla deliberazione regionale sopraccitata per le Varianti future, si sottolinea che la presente determinazione non sarà comprensiva del parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali che sarà invece trasmesso separatamente;
 - in riferimento alla possibilità di realizzare impianti temporanei sportivo – ricreativi, consentendo la messa in opera di strutture prefabbricate amovibili nelle aree agricole

(comma 13 art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano), si suggerisce di limitare gli ambiti idonei per queste funzioni, escludendo le aree:

- a rischio idrogeologico con una classe IIIa e IIIind. (come definite dalla Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8/05/1996 n. 7/LAP) che potenzialmente potrebbero essere oggetto di esondazioni di corsi d'acqua;
- con una capacità d'uso dei suoli eccellente e buona, ai sensi comma 5 dell'art. 25 della L.U.R. che esclude l'uso extraagrico di terreni con una elevata produttività;

2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Volvera la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 24/08/2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale